

## **ALBO COMMISSARI DI GARA**

### **1. FINALITÀ**

Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'Albo dei commissari di gara (di seguito anche Albo) che l'Autorità utilizzerà per l'individuazione di soggetti idonei a fornire il servizio di commissario di gara nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa.

L'AGIR potrà, altresì, individuare quali componenti della commissione giudicatrice anche dipendenti dell'Autorità ovvero dei Comuni che agiscono quali stazioni appaltanti nelle cosiddette "gare ponte" indette da AGIR quale Centrale di Committenza. Nel caso delle "gare ponte" AGIR prima della consultazione dell'Albo verificherà, tramite richiesta scritta da inviare al Comune, la disponibilità di dipendenti del Comune (Stazione Appaltante) a ricoprire il ruolo di commissario.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

### **2. AMBITI DI APPLICAZIONE**

L'Albo sarà utilizzato dall'Autorità secondo quanto appresso disciplinato e secondo le norme di settore applicabili.

### **3. STRUTTURA DELL'ALBO**

L'Albo è articolato in un'unica sezione che consentirà l'iscrizione nell'albo dei commissari di gara

La sezione che compone l'Albo è suddivisa in categorie e sottocategorie così identificate:

- Esperto in Servizi di Ingegneria e architettura
  - Consulente in materia di rifiuti;
  - Professionista in materia di rifiuti;
  - Progettista in materia di rifiuti;

- Dipendente pubblico esperto in materia di rifiuti.

#### **4. REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI**

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;

#### **5. DIVIETI**

I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'albo con le seguenti limitazioni:

- ✓ è vietata la presentazione di più domande per la medesima sezione di specializzazione;

il candidato è consapevole che, in caso di incarico, dovrà comunque dichiarare la sua eventuale compatibilità/incompatibilità relativamente ai partecipanti di una specifica procedura di gara

#### **6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA**

L'Operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale dell'AGIR sezione "Albo Commissari". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione.

Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo nella sezione di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione. Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione. Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso. Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi: questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

E' fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione. L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili dell'Ente.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Telematico. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente. L'Autorità non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione. Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, l'AGIR potrà comunque intervenire sulla valutazione in qualsiasi momento. L'esito di

ammissione o esclusione sarà comunicato all'operatore economico entro 30 gg dalla richiesta di ammissione. L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda. L'albo operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un albo aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

## **7. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun Operatore Economico incluso nell'Albo sarà chiamato, con cadenza biennale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A ciascun operatore sarà inviata, dal sistema in automatico, una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza, che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici, che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati, decadranno automaticamente dall'Albo. L'Amministrazione provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione, per intervenuta decadenza. La sospensione NON equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Albo. Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute di qualsiasi tipo e natura. L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata. Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'albo fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo, esito che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

## **8. VERIFICHE**

L'Amministrazione effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertarne il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico, nei cui

confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

## **9. DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

Gli Operatori Economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art. 7, rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 7;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto;
- ne facciano richiesta;
- abbiano promosso contenzioso nei confronti dell'Amministrazione;
- destinatari di un affidamento diretto rifiutino l'incarico in assenza di causa a loro non imputabile;
- 
- si trovino sottoposti a procedura disciplinare anche da altra amministrazione;
- rifiutino di sottoscrivere il contratto o si proceda alla risoluzione del medesimo;

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni via PEC L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico, coinvolto nel procedimento di cancellazione, sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'Operatore Economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

## **10. INFORMAZIONI GENERALI**

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e- Procurement", consultabile alla pagina:

<https://agirabruzzo.acquistitelematici.it/>

## **11. NORMA DI COORDINAMENTO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO  
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE  
DI APPALTO, AGGIUDICATE CON IL CRITERIO  
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

**SOMMARIO**

**Premesse**

Art. 1 – Oggetto;

Art. 2 – Composizione e nomina delle commissioni giudicatrici;

Art. 3 – Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti e del segretario della commissione giudicatrice;

Art. 4 - Criteri e modalità di selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici;

Art. 5 – Compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici;

Art. 6 – Determinazione dei compensi delle commissioni giudicatrici;

Art. 7 – Funzionamento della commissione giudicatrice;

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 9 – Pubblicazione ed entrata in vigore

## Premesse

L'art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che *“nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”*;

L'art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che *“fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*.

In data 15 luglio 2019 è stato pubblicato un Comunicato del Presidente dell'ANAC avente ad oggetto: sospensione dell'operatività dell'ALBO dei commissari di gara, di cui all'articolo 78 del D. Lgs 50/2016, ove si precisa *“in data 18 aprile 2019 è stato adottato il D.L. 32/2019, successivamente convertito in Legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L'art. 1, comma 1, lett. c), della citata Legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3, del D. Lgs 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l'operatività dell'Albo in oggetto”*;

L'art. 8, comma 7, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – *“misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (c.d. Decreto Semplificazioni), interviene sull'art. 1, comma 1 del D.L. 32/2019, il quale ora sancisce che *“fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs 50/2016: c), art. 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*;

L'art. 52 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 è intervenuto sull'art. 1, comma 1 del D.L. 32/2019, allineando, le parole *“31 dicembre 2021”* sostituendole con *“30 giugno 2023”*. Pertanto si stabilisce che la sospensione dell'art. 77, comma 3 del Codice dei Contratti è prorogata al 30 giugno 2023, con il risultato che sino a tale data è rinviata l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'ANAC.

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché dei principi di economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.



## **Art. 2 – Composizione e nomina delle commissioni giudicatrici**

1. Fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti Pubblici la commissione giudicatrice di gara è nominata dal Direttore dell'AGIR competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
2. La commissione giudicatrice di gara è composta da un numero di componenti pari a **tre**;
3. La commissione giudicatrice non può adottare atti di amministrazione attiva, con la conseguenza che non potrà adottare nè provvedimenti di esclusione, nè di ammissione che competono all'AGIR;
4. La costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
5. Il provvedimento di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso secondo quanto stabilito agli articoli seguenti, stabilendo il termine per l'espletamento dell'incarico;
6. Alla commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del Codice dei Contratti e della lex specialis di gara, è demandato il procedimento di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, compresa la loro congruità; la commissione, se richiesto, svolge altresì funzioni di supporto al Responsabile del Procedimento (RdP) della Centrale di Committenza nella valutazione dell'anomalia dell'offerta;
7. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario verbalizzante svolgono i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente e devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'incarico espletato;
8. Ogni commissario deve essere libero di svolgere in autonomia le proprie valutazioni, e deve segnalare eventuali "pressioni" che uno dei membri possa esercitare su di esso, anche inconsciamente, per l'esistenza di rapporti di dipendenza gerarchica;
9. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

## **Art. 3 – Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti e del segretario della commissione giudicatrice**

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici:
  - a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
  - b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  - c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche in AGIR;
  - d) coloro i quali si trovino nella cause di esclusione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;

- e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione;
  - f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
  - g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo a dipendenti dell'AGIR per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
  - h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o concernente ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 51 del Codice di procedura civile, dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del codice dei contratti e dell'art. 35-bis del D. Lgs 165/2001;
3. La verifica delle cause di incompatibilità e degli obblighi di astensione è demandata al Direttore dell'AGIR, che provvederà ad acquisire le relative dichiarazioni sostitutive da parte del presidente, di commissari e del segretario;

#### **Art. 4 – Criteri e modalità di selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici**

##### **Componenti Interni**

1. I commissari interni sono individuati come segue tra il personale dell'AGIR o del Comune a cui la procedura di gara fa riferimento, con individuazione dei relativi ruoli:
- a) il presidente è selezionato tra il personale di categoria D, che riveste il ruolo di responsabile di Servizio;
  - b) i commissari, diversi dal presidente, sono selezionati tra il personale appartenente alla categoria D o C;
2. Ai fini dell'individuazione di componente della commissione devono essere posseduti i seguenti requisiti minimi:
- a) *il possesso di un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento  
ovvero  
il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere alle dipendenze di una qualsiasi amministrazione aggiudicatrice da almeno 3 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 5 anni;*
  - b) *aver svolto almeno una delle seguenti attività: incarichi inerenti la materia del contratto di appalto, funzioni di responsabile unico del procedimento, funzioni di commissario di gara, funzioni di direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione.*

##### **Componenti Esterni**

In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora richiedano esigenze di carattere oggettivo indicate nel provvedimento di nomina, si procederà alla selezione dei componenti esterni, sulla base dell'elenco telematico presente nell'Albo Commissari dell'AGIR.

I commissari esterni all'Ente vengono scelti applicando il criterio di equa rotazione attraverso la piattaforma telematica dell'Albo Commissari dell'AGIR. Nello specifico il RdP dell'AGIR chiederà al sistema di estrarre tra l'elenco degli iscritti il numero richiesto di commissari applicando un criterio di rotazione, attraverso l'algoritmo configurato in piattaforma. L'algoritmo di rotazione è legato al numero di inviti che un commissario ha ricevuto tramite il sistema, consentendo di estrarre, dall'elenco dei commissari, coloro che hanno ricevuto meno inviti rispetto agli altri, assicurando quindi la corretta rotazione.

#### **Art. 5 – Compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici**

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno (AGIR o dipendente comune affidante) o al segretario della commissione, nel rispetto del principio di omnicomprensibilità della retribuzione;
2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste dall'articolo seguente;

#### **Art. 6 – Determinazione dei compensi delle commissioni giudicatrici**

Nel provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo. E' previsto pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario omnicomprensivo che può essere determinato così come segue:

- ✚ per comune ovvero aggregazione di comuni avente popolazioni inferiori a 5.000 abitanti € 1.000,00 per ogni componente;
- ✚ per comune ovvero aggregazione di comuni avente popolazioni tra i 5.001 abitanti e 15.000 abitanti, € 1.666,00 per ogni componente;
- ✚ per comune ovvero aggregazione di comuni avente popolazioni oltre i 15.000 abitanti, € 2.666,00 per ogni componente;

#### **Art. 7 – Funzionamento della Commissione Giudicatrice**

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del D. Lgs 50/2016 e della lex specialis di gara.
2. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri;
3. L'attività della commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto all'Ente;
4. Qualora un componente della commissione sia assente per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito, nel caso in cui l'assenza sia causata da un oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente;

5. La commissione di gara redige, per tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara, che si conclude con la proposta di aggiudicazione;
6. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici all'RdP, che dovrà assicurare piena collaborazione;
7. Il documento relativo alla proposta di aggiudicazione, con tutti i verbali delle sedute di commissione, deve essere tempestivamente inviato all'RdP, che curerà gli adempimenti successivi.

#### **Art. 8 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente, si rinvia alle norme vigenti in materia;
2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri di ufficio e pertanto è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;
3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

#### **Art. 9 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Ai fini della più ampia diffusione, il regolamento viene pubblicata sul sito web dell'AGIR e viene trasmesso a tutti i comuni con preghiera di pubblicarlo sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Il Direttore dell'AGIR  
Ing. Luca Zaccagnini